

Ai sensi dell'**art. 2 del decreto interministeriale n. 221 del 2003**, si definiscono **attività di facchinaggio** quelle previste dalla tabella allegata al D.M. 3 dicembre 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, **comprehensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti**, come di seguito indicate:

1. portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
2. insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

Le attività di facchinaggio sono censite al punto 101 della Tabella "A" allegata al D.lgs. 222/2016 (Madia 2).

ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO NON PRINCIPALE

L'attività di facchinaggio è spesso incorporata all'interno di più ampio ciclo di servizio (esempi: trasloco, trasporto, logistica). In tali casi l'attività di facchinaggio svolge funzione strumentale accessoria che non rileva autonomamente rispetto al fruitore del servizio.

Stante la frequenza dell'attività all'interno dei vari cicli di gestione e movimentazione (in senso ampio) di beni, per evitare che un'applicazione estensiva del decreto n. 221 assoggetti moltissime imprese a plurimi regimi di abilitazione, i Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro hanno introdotto

il concetto di "attività principale" e di "attività non principale", concludendo per la non sottoposizione di quest'ultima alla disciplina citata, strumentale all'attività principale.

L'impresa esercente il facchinaggio deve quindi valutare attentamente se tale attività rivesta, tra quelle svolte, un ruolo marginale e strumentale, di mero servizio rispetto alle altre attività svolte, tale da non assurgere mai ad attività svolta a favore di terzi come servizio autonomo oppure come attività prevalente nell'ambito di un più ampio servizio.

In tale ipotesi, secondo quanto indicato nella nota del Ministero del Lavoro n. 25899 dell'8 marzo 2004, allegata alla circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 548552 del 9 marzo 2004, l'impresa non sarà tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane per l'attività di facchinaggio ai sensi del decreto interministeriale n. 221 del 2003, e per estensione non soggetta ad alcun adempimento SUAP.

Se invece l'attività di facchinaggio viene offerta, anche una sola volta, a terzi come prestazione autonoma o prevalente (quindi, anche nel caso in cui, a livello di ricavi annui riferibili, l'attività stessa risulti del tutto minoritaria rispetto alle altre svolte dall'impresa) risulterà necessario procedere all'iscrizione di cui all'articolo 4 del decreto interministeriale n. 221 del 2003, e per estensione agli adempimenti di seguito descritti

Requisiti soggettivi morali

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia.

Avvio dell'attività di facchinaggio

Si applica il **regime amministrativo della SCIA** (art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere avviata immediatamente.

Occorre quindi una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da trasmettere in modalità telematica:

- **direttamente alla Camera di Commercio** tramite *ComUnica*;

oppure

- **alla Camera di Commercio per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUAP)** , unitamente al pagamento dei diritti di segreteria, tramite l'apposito modulo unificato standardizzato che si compila nel *Sistema Regionale di Accettazione Telematica (STAR)*, utilizzando il **codice attività 52.24R**.